CAPITOLATO TECNICO
LOTTO 2 - WORKSTATION

RDO 3124373

Lotto 2
CIG 933834995F
CUP J94B19000050002
CUP J95F21002060007
CUI F80013890324202200013

INDICE

ART. 1. FORNITURA RICHIESTA 3
ART. 2. TEMPI DI CONSEGNA ED INSTALLAZIONE 5
ART. 3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 5
ART. 4. DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 5
ART. 5. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 6
ART. 6. STIPULA DEL CONTRATTO 6
ART. 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI LOTTO 2 6
ART. 8. CAUZIONE O FIDEIUSSIONE DEFINITIVA 7
ART. 9. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 8
ART. 10. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO 9
ART. 11. CESSIONE DEL SERVIZIO 9
ART. 12. SUBAPPALTO 9
ART. 13. DIFFIDA A ADEMPIERE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 14. PENALI 11
ART. 15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 12
ART. 16. SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI 12
ART. 17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
ART. 18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 12
ART. 19. PRIVACY 12
ART. 20. RINVIO 13

Art. 1. Fornitura richiesta LOTTO 2

Per il **LOTTO 2 – WORKSTATION** si richiede la fornitura dei seguenti personal finalizzati ad iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e formazione, progetti di ricerca e trasferimento tecnologico, iniziative di innovazione organizzativa e gestionale e interventi relativi alle infrastrutture di ricerca e iniziative di orientamento universitario.
Le Workstation dovranno essere nuove di fabbrica, non usate o rigenerate e contenute nella loro confezione originale. La stazione appaltante dovrà essere il primo acquirente di tali prodotti.
Le diverse garanzie di base o avanzate richieste devono essere erogate dalla casa madre produttrice.
Tutti i prodotti devono essere marchiati CE.
Non sono ritenute accettabili soluzioni assemblate.
Le workstation devono essere sottoposte a rigorose verifiche e certificazioni da parte di fornitori di software indipendenti (ISV - Independent Software Vendor) o dalla stessa casa madre produttrice per garantire le massime prestazioni e la massima stabilità durante i tipici workload delle attività di ricerca per le quali verranno utilizzate.
Le workstation dovranno essere fornite con driver certificati, testati in modo specifico in un determinato sistema operativo (Windows) in cui le applicazioni dovranno essere eseguite con una specifica scheda grafica. Il test può essere eseguito dal fornitore, dalla casa madre produttrice o da entrambi.

Q.tà	Descrizione
26	**E1-Monitor Dell 24 - E2422H o equivalente di pari o superiori caratteristiche**
3	**E2-Monitor DELL 27 con USB-C S2722DC o equivalente di pari o superiori caratteristiche**
10	**E3-WORKSTATION OptiPlex 3090 MFF o equivalente di pari o superiori caratteristiche**
	Processore Intel® Core™ i5-10500T di decima generazione Windows 10 Pro (comprende la licenza per Windows 11 Pro) RAM 8 GB Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 Class 35 da 256 GB Garanzia di base Assistenza in loco di base per 12 mesi, 12 Mese/i
1	**E4-WORKSTATION PowerEdge R250 Server o equivalente di pari o superiori caratteristiche**

	Chassis Configuration 3.5" Chassis with up to x4 Hot Plug Hard Drives with Backplane Intel® Xeon® E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s System Monitoring Tools Heatsink for 80W or less CPU Memory DIMM Type and Speed 3200MT/s UDIMM Memory Capacity 2 x 16GB UDIMM, 3200MT/s, ECC RAID Configuration C1, No RAID for HDDs/SSDs (Mixed Drive Types Allowed) RAID/Internal Storage Controllers PERC H355 Adapter LP Hard Drives 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD, Hard Drives 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug HP Chassis, Single, Cabled Power Supply 450W, Platinum Power Cords Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A) On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM Standard Bezel Operating System No Operating System Dell Services: Hardware Support Basic Next Business Day 12 Months, 12 Mese/i Dell Services: Extended Service Basic Next Business Day, 36 Mese/i
8	**E5-WORKSTATION Precision 3460 Small Form Factor o equivalente di pari o superiori caratteristiche**
	Processore Intel Core i7-12700 di dodicesima generazione Windows 10 Pro (comprende la licenza per Windows 11 Pro) (Dell Technologies consiglia Windows 11 Pro per le aziende) NVIDIA® T1000, 4 GB di GDDR6, low profile, 4 adattatori da mDP a DP Memoria DDR5 da 16 GB SSD PCIe NVMe di quarta generazione M.2 Class 40 da 512 GB Garanzia 36 mesi BASIC on site Next Business Day
6	**E6-WORKSTATION Precision 3660 Tower o equivalente di pari o superiori caratteristiche**
	Intel® Core™ i7-12700 di dodicesima generazione Windows 10 Pro (comprende la licenza per Windows 11 Pro) (Dell Technologies consiglia Windows 11 Pro per le aziende) NVIDIA T1000, 4 GB, adattatore da 4 mDP a DP (Precision 3660T) RAM 16 GB SSD NVMe™ PCIe M.2 Class 40 da 512 GB Garanzia 36 mesi BASIC on site Next Business Day
2	**E7-WORKSTATION Precision 7920 Tower o equivalente di pari o superiori caratteristiche**
	Intel® Xeon® Silver 4216 (22 MB cache, 16 cores, 32 threads, 2.10 GHz to 3.20 GHz Turbo, 100 W) Windows 10 Pro for Workstations Tecnologia Intel® vPro abilitata 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz, ECC Nvidia T1000, 4 GB, adattatore da 4 mDP a DP (Precision xx20T, 3650T) Dell Premier Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse - KM7321W - Italian (QWERTY) Unità o volume di avvio superiore a 2 TB (con l'ordinazione di un disco rigido da 3 TB/4 TB) Unità SSD PCIe (FlexBay PCIe anteriore) Controller disco Controller integrato Intel (RST-e) con 1-2 unità NVMe FlexBay anteriori Mouse Mouse included with Keyboard RAID per HDD/SSD e SSD PCIe NVMe frontali Senza RAID Cavi Cavo di alimentazione italiano Disco rigido Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 Class 40 da 1 TB (FlexBay PCIe anteriore) 2° disco rigido Disco rigido SATA Enterprise da 3,5", 4 TB e 7.200 rpm Pannello riempimento Slim (no opz.)

	3 anni di assistenza in loco di base - Garanzia minima Servizi ProSupport e servizio di assistenza in loco NBD successivo alla chiamata per 3 anni
1	**E8-WORKSTATION PRECISION TOWER 5820 o equivalente di pari o superiori caratteristiche**
	Processore Intel® Xeon® W-2295 (24,75 MB di memoria cache, 18 core, 36 thread, da 3,00 GHz a 4,60 GHz Turbo, 165 W) Windows 10 Pro for Workstations (6 core e oltre, comprende la licenza per Windows 11 Pro), EN, NL, FR, DE, IT Chassis FlexBay PCIe da 950 W per Precision 5820 Tower, CL NVIDIA Quadro RTX5000, 16 GB, 4 DP, VirtualLink (XX20T) Memoria 128 GB, 8 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz, ECC Controller integrato Intel (RST-e) con 1-2 unità PCIe NVMe FlexBay anteriori Unità sistema operativo (avvio) Unità SSD PCIe NVMe esterna (FlexBay PCIe anteriore) Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 Class 40 da 1 TB 2° disco rigido Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 Class 40 da 2 TB Dell Premier Multi-Device Wireless Keyboard and Mouse - KM7321W - Italian (QWERTY) ProSupport e servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata per 3 anni

Art. 2. Tempi di consegna ed installazione

Tutto il materiale dovrà essere consegnato entro il **28 febbraio 2023**. Sono possibili anche consegne parziali.
L'installazione dei server da integrare nei cluster VMWARE esistenti verrà concordata con la Stazione Appaltante.

Art. 3. Modalità di partecipazione alla gara

Le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovrà essere redatta in lingua italiana. L'aggiudicazione del lotto è subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale.

Art. 4. Documentazione dell'offerta economica

La procedura di gara verrà espletata sulla piattaforma MEPA, attraverso una Richiesta di offerta APERTA.
Il sistema richiederà al concorrente di specificare il valore economico dell'offerta espresso in euro sia del prezzo unitario di ogni singolo elemento, sia il totale del lotto.
La gara sarà divisa in DUE lotti ognuno aggiudicato all'operatore economico la cui offerta per il singolo lotto risulterà al prezzo più basso.

Art. 5. Aggiudicazione e adempimenti alla stipula del contratto

L'aggiudicazione sarà definitiva ed efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dopo l'adozione del relativo provvedimento di aggiudicazione. La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa. La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 commi 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6. Stipula del contratto

La stipulazione del contratto deve avere luogo entro il termine di 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione. La stipula del contratto resterà comunque condizionata alla verifica da parte Area dei Servizi ICT di tutta la documentazione/certificazione richiesta per la partecipazione alla gara, aggiornata al momento della sottoscrizione del contratto.
L'aggiudicazione al fornitore sarà definitiva ed efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 svolto sul portale AVCPass, nonché dopo l'adozione del relativo provvedimento di aggiudicazione.
La Stazione appaltante si riserva, altresì, in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa.
La Stazione Appaltante procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76 commi 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7. Fatturazione e pagamenti LOTTO 2

L'aggiudicatario e tenuto, in osservanza delle disposizioni di cui alla L. 136/2010, ad indicare un numero di conto corrente dedicato sul quale provvederà a far confluire tutte le somme relative al presente contratto; inoltre, l'aggiudicatario e tenuto ad avvalersi del suddetto conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale. Il pagamento avverrà in regime split payment entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica.
Dovranno essere emesse DUE fatture distinte per il LOTTO 2.

La prima fattura elettronica **LOTTO 2 - WORKSTATION** dovrà riportare:

- Codice Fatturazione Elettronica 5E2LGO
- CIG 933834995F
- CUP J94B19000050002
- Dicitura L.R. 2/2011, Art. 4, c. 2, lett. d) – CONTRIBUTO 2020 – CUP J94B19000050002
- P.IVA 00211830328

La seconda fattura elettronica **LOTTO 2 - WORKSTATION** dovrà riportare:

- Codice Fatturazione Elettronica K6NW0J
- CIG 933834995F

- CUP J95F21002060007
- P.IVA 00211830328

Il decreto-legge "Rilancio" 19 maggio 2020 n. 34 (in vigore dal 19 maggio), all'art. 207 ("Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici"), come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022 riconosce il diritto all'anticipazione prezzi (un acconto erogato all'avvio dell'esecuzione del contratto di appalto) fino al 30 per cento dell'importo dell'appalto.
Pertanto, nel caso che l'aggiudicatario desideri un anticipo pari al 30 per cento dell'importo dell'appalto dovrà costituire entro 15 giorni solari una cauzione o fideiussione definitiva pari al 30% dell'importo di aggiudicazione della procedura con le caratteristiche indicate nell'Art. 12 del presente documento.

Art. 8. Cauzione o fideiussione definitiva

Prima della stipula del contratto, l'affidatario deve altresì presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione della fornitura.
La garanzia definitiva deve rispettare tutti i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti. Tale garanzia, dovrà essere rilasciata sotto forma di cauzione o fideiussione definitiva secondo le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie e assicurative che rispondano a requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli Intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La cauzione costituita mediante fideiussione deve:

- indicare la Società garantita e l'oggetto dell'appalto;
- essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9;
- avere validità non inferiore a giorni 270 (centottanta) dalla data di presentazione della offerta; qualora la Ditta concorrente risultasse aggiudicataria dell'appalto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora il contraente risultasse affidatario. Tale impegno al rilascio della cauzione definitiva non dovrà essere reso qualora le imprese

partecipanti siano microimprese, piccole e medie imprese o RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva dovrà essere inviata al seguente indirizzo PEC – ateneo@pec.units.it entro 15 giorni dalla stipula definitiva del contratto:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
  - autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
  - ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto;
- in alternativa
  - sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme all'originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura

Art. 9. Obblighi dell'affidatario

L'affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse dell'Università degli Studi di Trieste, osservando tutte le indicazioni e richieste che La Stazione Appaltante stesso fornirà.

L'affidatario dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione della fornitura e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase e dovrà seguire quanto dallo stesso indicato nell'offerta tecnica, fatte salve le diverse indicazioni da parte dell'Università degli Studi di Trieste, assicurando adeguata assistenza con personale idoneo e qualificato; La Stazione Appaltante potrà in ogni momento chiedere la sostituzione delle risorse umane qualora fossero ritenute non idonee alla perfetta esecuzione del servizio; l'esercizio di tale facoltà non comporterà oneri a carico dell'Università degli Studi di Trieste.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni di cui verrà in possesso nell'espletamento della fornitura. È fatto obbligo all'affidatario di garantire che il personale addetto all'esecuzione della fornitura conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte nell'espletamento dello stesso. Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per finalità relative all'oggetto della fornitura secondo quanto previsto dal d.P.R. 196/2003 e s.m.i. (norma sul trattamento dei dati personali).
L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nelle strutture d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre:

- a garantire l'esecuzione delle attività previste dall'incarico in stretto contatto con l'Amministrazione e secondo i tempi e le esigenze da questi manifestati;
- a garantire la continuità operativa del servizio;

- a produrre tutta la documentazione in lingua inglese;
- a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
- a non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti o di mancata esecuzione delle attività previste, a restituire i corrispettivi erogati, nei tempi e nei modi previsti dal contratto.

Art. 10. Responsabilità dell'affidatario

Ogni responsabilità inerente all'espletamento della fornitura fa interamente carico all'affidatario, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria.

L'affidatario dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse esclusivo dell'Università degli Studi di Trieste e nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite/presentate.

L'affidatario risponde, nei limiti di legge, dei danni causati anche se rilevati dopo la conclusione della fornitura di cui al presente Capitolato.

In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale dell'affidatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti. La Stazione Appaltante ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili all'affidatario come evidenziato al comma che precede.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 11. Cessione del servizio

È vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 12. Subappalto

È vietato il subappalto della fornitura pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione aggiudicatrice.

L'Aggiudicatario potrà tuttavia, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, commissionare consulenze specialistiche a soggetti qualificati senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 13. Diffida a adempiere – Risoluzione del contratto

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- frode nell'esecuzione della fornitura,
- dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale,
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione della fornitura riguardanti i tempi di esecuzione e l'eliminazione di vizi ed irregolarità,
- fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata,
- cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato,
- subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente,
- violazione della vigente normativa antimafia,
- qualora l'affidatario non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni,
- inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro,
- aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, una serie di inadempienze ripetute nel tempo, che comportino l'applicazione delle penalità indicate al successivo Art. 23, o tali da rendere insoddisfacente il servizio, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta. In tal caso il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall'Università,
- la violazione dell'obbligo di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato,
- l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento della fornitura. Nel caso del verificarsi di gravi e ripetute inadempienze e/o di inefficienze che compromettono il regolare collaudo della fornitura, l'Amministrazione aggiudicatrice intima all'Aggiudicatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 15 giorni.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni e/o costi.

Con la risoluzione sorgerà il diritto per La Stazione Appaltante di affidare la prestazione del contratto o la parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, in danno dell'aggiudicatario inadempiente

rivalendosi dei danni subiti in conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. Sarà carico dell'affidatario aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall'Università.

La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto al risarcimento di ogni altra tipologia danni subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dall'affidatario nell'espletamento del servizio.

Nell'ipotesi che l'Aggiudicatario non dovesse provvedere, l'Amministrazione procederà di diritto alla risoluzione contrattuale, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, nonché all'esecuzione in danno a carico dello stesso Aggiudicatario, fatta salva in ogni caso l'azione per il risarcimento di eventuali danni, provvedendo, altresì, all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 14. Penali

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale ovvero nell'offerta tecnica ed economica dell''affidatario, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure P.E.C., una circostanziata contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, assegnando all'affidatario un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione per adempiere.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto, La Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università stessa riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della suddetta comunicazione dell'Università degli Studi di Trieste, l'affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso tale termine, La Stazione Appaltante, qualora non riceva giustificazioni, oppure, pur se ricevute non le ritenga idonee a giustificare il comportamento dell'affidatario, applicherà le penali sottoindicate, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, compresa la risoluzione del contratto.

Per ogni singola violazione o inadempienza contestata e non giustificata adeguatamente che si risolve in una non corretta gestione della fornitura, sarà applicata una penale per il ritardo della conclusione rispetto ai tempi stabiliti nel precedente Art. 4, l'Amministrazione, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate all'Amministrazione entro il termine massimo di 3 (tre) giorni dalla contestazione medesima, applicherà al Fornitore una penale di €90,00 per ogni giorno di ritardo, imputabile all'affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale pari ad € 90,00=, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo (NB: Qualora il ritardo non giustificato sia superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, è facoltà dell'Università degli Studi di Trieste di avvalersi dell'istituto della risoluzione espressa nell' Art. 20),

Le penali applicate ai sensi del precedente comma saranno trattenute dal pagamento delle successive fatture. L'ammontare complessivo di tutte le penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA; qualora ciò si verificasse, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del contraente inadempiente, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

In caso di ritardo o rifiuto delle prestazioni, nonché in ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, La Stazione Appaltante potrà rivolgersi ad altra Impresa di fiducia, addebitando all'appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute, oltre ad applicare le penali.

Art. 15. Definizione delle controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'affidamento di che trattasi è competente il Foro di Trieste.

Art. 16. Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione, nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente alla stipula del contratto di appalto, ed ogni altra spesa concernente l'esecuzione del contratto. Relativamente all'assolvimento del bollo di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013 per i contratti stipulati sulla piattaforma del, MEPA, l'Ateneo provvederà direttamente all'assolvimento detraendo in fattura l'importo di 16,00 euro per ognuno dei due lotti

Art. 17. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i.

Ove le transazioni relative al servizio aggiudicato con la presente gara avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. oppure, comunque, in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno (Allegato 4).

Art. 18. Trattamento dati personali

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla selezione dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di selezione e dell'eventuale stipula del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 19. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.196/2003:

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n.196/2003 e successive

modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - il personale interno dell'amministrazione,
  - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
  - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990, o l'A.N.A.C.;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., cui si rinvia;
- soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione appaltante;

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione appaltante.

Art. 20. Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato e dalla lettera di invito, si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.